



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 90-1/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Francesco VENIER	Presidente
dott.ssa Annalisa BARZAZI	Giudice relatore
dott. Gianmarco CALIENNO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni dei sig.ri ROBERTO VARIOLA (C.F. VRLRRT46B15L424F) e GIULIANA LENZONI MILLI (C.F. LNZGLN47P63E125K), residenti in Cervignano del Friuli (Udine), in Via Venezia nn. 24/26, su domanda degli stessi debitori, assistiti dall'avv. Nadir Plasenzotti del Foro di Udine, domiciliatario;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso e la documentazione allegata, segnatamente la procura generale per atto pubblico rilasciata dalla sig.ra Lenzi Milli al sig. Variola, che ha conferito la procura speciale al difensore;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo i debitori residenti nel circondario di Udine;

rilevato che i ricorrenti, coniugi in regime patrimoniale di separazione dei beni, chiedono l'apertura di un'unica procedura di liquidazione controllata familiare, evidenziando di essere conviventi, a dispetto della diversa indicazione nei certificati di stato di famiglia -verosimilmente



determinata dal perseguimento di vantaggi fiscali- avendo l'abitazione familiare due numeri civici diversi;

rilevato che l'art. 66 del CCII, titolato "*Procedure familiari*" pur testualmente riferito a un "*unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento*" -che può connotare soltanto il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore- è comunque inserito tra le "*Disposizioni di carattere generale*" relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra le quali l'art. 65 c. 1 annovera anche la liquidazione controllata; ne consegue che, conformemente all'avviso espresso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, può ritenersi ammissibile l'apertura della procedura liquidatoria minore familiare;

rilevato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 66 CCII, che costituisce applicazione del principio di cui all'art. 2740 c.c., nel caso di apertura di un'unica procedura familiare resta ferma la distinzione delle masse attive e passive, che comporta che l'attivo di ciascun debitore dovrà esser destinato alla soddisfazione dei creditori personali e di quelli comuni e non potrà invece essere impiegato per il pagamento dei creditori personali dell'altro familiare; ne consegue che il liquidatore dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 272 CCII, nonché alla formazione del passivo, alla rendicontazione e ai riparti tenendo distinte le posizioni dei ricorrenti;

ritenuta la legittimazione degli istanti, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCI, in quanto: a) sono persone fisiche non assoggettabili a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; b) sono in stato di sovraindebitamento, risultando la loro insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che: -i debiti della sig.ra Lenzoni Milli ammontano a € 557.137,67, il solo reddito della stessa è rappresentato dalla rendita immobiliare dell'abitazione principale, è proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a residenza familiare, già sottoposto alla procedura esecutiva R.E. 51/2022 di questo Tribunale, nella quale è andato deserto il primo esperimento di vendita, con prezzo base € 447.000,00 ed offerta minima di € 335.250,00, è titolare di una partecipazione in misura del 50% del capitale sociale di AZ Comunicazione s.r.l., cui pare verosimile non potersi attribuire un valore superiore a quello nominale di € 5.000,00, dispone di liquidità sul



conto corrente per € 1.228,66; -l'indebitamento del sig. Variola è indicato in € 557.903,57 (tenuto conto della sua responsabilità solidale con la coniuge per il mutuo fondiario garantito da ipoteca sull'immobile pignorato di cui sopra) e lo stesso è proprietario, avendola acquisita per successione ereditaria, della quota di un terzo di alcuni terreni nel Comune di Cordovado, cui nel ricorso e nell'allegata relazione viene attribuito un valore compreso tra € 6.500,00 ed € 5.000,00, percepisce una pensione dell'importo mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di circa € 1.238,00 (dato ricavabile dall'ultima dichiarazione dei redditi), dispone di liquidità sul conto corrente per € 318,12;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Segretariato Sociale Rialziamoci Italia-Pavia di Udine (iscritto al n. 378 sez. A Registro Organismi del Ministero della Giustizia), avv. Elisa Macor, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 268-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale il reddito pensionistico del sig. Variola non sia compreso nella liquidazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCI per la liquidazione giudiziale; a ciò si provvederà previa acquisizione di chiarimenti in ordine alla situazione del terzo componente della famiglia anagrafica, la figlia Foscarina Variola, nata nel 1977;

rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII e che spetta al giudice delle esecuzioni pendenti adottare le conseguenti determinazioni;

ricordato, in relazione alla proposta irrevocabile d'acquisto prodotta, che, ai sensi degli artt. 275 c. 2, 216 CCII, le vendite e gli altri atti di liquidazione in esecuzione del programma di liquidazione debbono essere eseguite dal liquidatore a mezzo di procedure competitive che assicurino, mediante forme adeguate di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;



ritenuto di poter autorizzare i ricorrenti a continuare ad abitare nell'immobile di proprietà della sig.ra Lenzoni Milli, sino alla sua vendita all'esito delle procedure competitive;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 66, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni dei sig.ri ROBERTO VARIOLA (C.F. VRLRRT46B15L424F) e GIULIANA LENZONI MILLI (C.F. LNZGLN47P63E125K), residenti in Cervignano del Friuli (Udine), in Via Venezia nn. 24/26;

-nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Elisa Macor (C.F. MCRLSE81H49G284P), con studio a Terzo d'Aquileia (Udine), in via 2 Giugno n. 46/A;

-ordina ai debitori il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché degli elenchi dei rispettivi creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dagli elenchi depositati il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;



- ordina la trascrizione della sentenza presso l'ufficio competente a peso degli immobili dei quali i debitori sono proprietari;
- autorizza i debitori ricorrenti a continuare ad abitare nell'immobile di proprietà della sig.ra Lenzoni Milli, sino alla sua vendita, all'esito delle procedure competitive;
- manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore;
- dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 21 settembre 2023.

Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente

dott. Francesco Venier

